

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

Area: PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E STRUMENTI DI SVILUPPO LOCALE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G04884 del 28/04/2020

Proposta n. 6409 del 23/04/2020

Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013 art. 35. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". Validazione schema di bando pubblico Tipologia di Intervento "19.2.1 7.6.1 Supporto a studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità" della ASSOCIAZIONE G.A.L. IL TERRITORIO DEI PARCHI

Proponente:

Estensore	TULLIO TARCISIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	TULLIO TARCISIO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	R. ALEANDRI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	M. LASAGNA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013 art. 35. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". Validazione schema di bando pubblico Tipologia di Intervento "19.2.1 7.6.1 Supporto a studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità" della ASSOCIAZIONE G.A.L. IL TERRITORIO DEI PARCHI.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge regionale 11 novembre 2004, n. 1;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*";

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*", in particolare l'articolo 68 che detta disposizioni in materia di atti di organizzazione;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G10918 del 4 settembre 2018 recante "*Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca*";

VISTA la determinazione dirigenziale n. G11015 del 6 settembre 2018 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta determinazione dirigenziale n. G10918/2018;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 58/2018 "*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2018/2020*";

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la L. 241/1990 e successive mm. e ii. concernente "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2017/2393 del 13 dicembre 2017 recante modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;

VISTO il Programma di sviluppo rurale del Lazio (PSR) per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea in prima istanza con decisione C(2015)8079 del 17/11/2015 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lazio 2014/2020, al paragrafo 8.2.15, ha stabilito le modalità per l'attuazione della Misura 19 - Sostegno allo Sviluppo locale LEADER (SLPT – sviluppo locale di tipo partecipativo);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 770 del 29 dicembre 2015 concernente l'approvazione del Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ed in particolare l'art. 13 "Disposizioni generali", che stabilisce, "con successivi provvedimenti l'Autorità di Gestione disciplinerà nel dettaglio le modalità di gestione dei Piani di Sviluppo Locale";

VISTA la determinazione n. G12462 del 27/10/2016 ad oggetto "presa d'atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale da parte del Comitato e approvazione delle proposte di piano di sviluppo locale non ammissibili, graduatoria unica regionale decrescente delle proposte di piano di sviluppo locale ammissibili, proposte di piano di sviluppo locale ammissibili e finanziabili, proposte di piano di sviluppo locale non finanziabili;

VISTA la D.G.R. n. 147 del 05/04/2016 e ss.mm.ii. con la quale sono state approvate le Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali;

VISTO il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" di cui all'Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016;

VISTA la Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 avente ad oggetto: "Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020", con la quale è stato approvato il documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020";

VISTA la D.G.R. n. 133 del 28/03/2017 ad oggetto "Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure "a investimento";

VISTA la determina n. G12382 del 18/09/2019 con la quale è stato approvato il Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 della ASSOCIAZIONE G.A.L. IL TERRITORIO DEI PARCHI - CUA 02881620591”;

VISTO lo schema di bando Tipologia di Intervento “19.2.1 7.6.1 Supporto a studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità” della ASSOCIAZIONE G.A.L. IL TERRITORIO DEI PARCHI adottato con verbale del CDA del 23/03/2020 e trasmesso con nota acquisita al protocollo dell’Ente n. 266044 del 03/04/2020, in allegato al presente provvedimento;

VISTO il manuale delle procedure della Misura 19 approvato con determinazione n. G07457 del 08/06/2018 ad oggetto "Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER. DGR 770/2015. Approvazione del Manuale delle procedure"

CONSIDERATO che il manuale sopracitato prevede che La Regione Lazio valuta lo schema di bando proposto dal GAL e la relativa VCM e autorizza il GAL a procedere ai successivi adempimenti.

CONSIDERATO che l’esito delle valutazioni dello schema di bando in esame è risultato positivo come risulta dal verbale istruttorio del 03/04/2020;

RITENUTO di validare lo schema allegato alla presente come previsto dal Manuale delle Procedure;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

di validare lo schema di bando Tipologia di Intervento “19.2.1 7.6.1 Supporto a studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità” della ASSOCIAZIONE G.A.L. IL TERRITORIO DEI PARCHI adottato nel verbale del CDA del 23/03/2020 e trasmesso con nota acquisita al protocollo dell’Ente n. 266044 del 03/04/2020, in allegato al presente provvedimento;

di autorizzare il GAL a procedere, con provvedimento del CDA, alla formale approvazione del bando ed ai successivi adempimenti;

Si incarica l’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale di comunicare alla ASSOCIAZIONE G.A.L. IL TERRITORIO DEI PARCHI l’adozione della presente Determinazione.

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Assessorato regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.lazio.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul BURL, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Ing. Mauro Lasagna



REGIONE
LAZIO

PSR
LAZIO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
2014 - 2020



Gruppo di Azione Locale IL TERRITORIO DEI PARCHI

BANDO PUBBLICO

(Approvato con Del. CDA GAL Il Territorio dei Parchi del 03/02/2020)

MISURA 19.

Sostegno allo sviluppo locale LEADER

SOTTOMISURA 19.2

Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 7.6.1

“Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità”

(Art. 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013)



INDICE

Premessa

Articolo 1 – Definizioni e riferimenti normativi

Articolo 2 – Obiettivi e finalità dell'operazione

Articolo 3 – Ambito territoriale d'intervento

Articolo 4 – Soggetti beneficiari

Articolo 5 – Descrizione degli interventi

Articolo 6 – Spese ammissibili, non ammissibili e decorrenza spese

Articolo 7 – Agevolazioni previste

Articolo 8 – Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni

Articolo 9 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Articolo 10 – Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno

Articolo 11 – Criteri di selezione

Articolo 12 – Dotazione finanziaria del bando

Articolo 13 – Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Articolo 14 – Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe

Articolo 15 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Articolo 16 – Varianti e adeguamenti tecnici

Articolo 17 – Presentazione delle domande di pagamento

Articolo 18 – Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Articolo 19 – Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Articolo 20 – Controlli in loco

Articolo 21 – Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni

Articolo 22 – Controlli ex post

Articolo 23 – Disposizioni generali

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679(GDPR)



Premessa

Il presente bando pubblico attiva, nell'ambito di quanto previsto dal Piano di Sviluppo Locale dell'Associazione GAL "Il territorio dei Parchi" (approvato dalla Regione Lazio con Det. G12382 del 18/09/2019, pubblicata sul BURL n. 78 - supplemento n. 1 - del 26/09/2019), la **Misura 19**. "Sostegno allo sviluppo locale LEADER", **Sottomisura 19.2** "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP", **Tipologia di Intervento - Operazione 19.2.1 7.6.1** "Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità"

ARTICOLO 1

Definizioni e riferimenti normativi

Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, all'articolo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e quelle pertinenti di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

ARTICOLO 2

Obiettivi e finalità dell'operazione

L'obiettivo della sottomisura è quello di perseguire la tutela e la riqualificazione del territorio rurale intervenendo sia sulle aree di pregio naturale, quali le aree protette ed i siti Natura 2000, sia sul patrimonio storico-culturale ed architettonico dei nuclei rurali. Tale azione mira a contrastare lo spopolamento delle aree agricole e l'abbandono delle attività economiche puntando sul miglioramento della qualità della vita e sulla promozione dell'attrattività del territorio, creando un supporto alla diversificazione dell'economia rurale e all'aumento dei livelli di occupazione nelle aree rurali. La sottomisura è anche finalizzata ad accrescere la consapevolezza sociale verso le tematiche di conoscenza e tutela dell'ambiente naturale e la conservazione dell'identità rurale. Gli investimenti previsti nella presente misura non devono avere fini di lucro.

Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire con il presente bando sono:

- sostenere le misure di conservazione per le aree tutelate e le specie minacciate;
- organizzare e valorizzare il patrimonio rurale, agricolo, storico, culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali unitamente agli elementi superstiti della tradizione contadina locale;
- aumentare la conoscenza (e la fruizione pubblica di tali set di dati relativi alle produzioni tipiche caratterizzanti la biodiversità rurale dell'area del GAL).

Gli investimenti programmati dovranno perseguire la seguente priorità:

Codice Priorità	Priorità	Codice Focus	Focus	DIRETTA
P6	Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	6.B	Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali	X

ARTICOLO 3

Ambito territoriale d'intervento



L'ambito territoriale interessato dal presente bando è rappresentato da tutto il territorio G.A.L. Il Territorio dei Parchi.

ARTICOLO 4 ***Soggetti beneficiari***

Possono accedere ai benefici previsti dal presente bando:

- **Enti pubblici**, anche associati. Gli enti pubblici associati devono essere dotati di personalità giuridica (es. Unione di Comuni).

Ai sensi dell'art. 8 terzo comma della DGR n. 147/2016 non è consentito avere in corso sulla medesima tipologia di operazione/tipologia di intervento più domande di sostegno. Pertanto, non possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando pubblico i beneficiari che abbiano una domanda di sostegno ancora in corso a valere sulla MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.6.1 del PSR Lazio 2014/2020. La domanda di sostegno è da intendersi in corso fino alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo completa con tutta la documentazione di rendicontazione, ai sensi del citato art. 8 della DGR Lazio n. 147/2016. Nel caso di domande di sostegno inserite nelle graduatorie di ammissibilità relative a bandi pubblici di omologhe tipologie di operazione, ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse finanziarie, il soggetto titolare della domanda può partecipare al presente bando pubblico solo dopo aver presentato formale rinuncia della domanda di sostegno inserita in graduatoria.

ARTICOLO 5 ***Descrizione degli interventi***

1. Supporto a studi finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità.

- studi finalizzati ad acquisire dati per l'implementazione e l'aggiornamento delle conoscenze sulla biodiversità e sul patrimonio naturale delle aree Natura 2000 ricomprese nel GAL, a disposizione gratuita del pubblico, anche ai fini della definizione e attivazione di piani di monitoraggio e sorveglianza sullo stato di conservazione e di piani di conservazione e tutela, min applicazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia, Direttive Europee Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (2009/147/CE), Nazionali DPR 357/97 e DM 6/11/2012;
- studi finalizzati ad acquisire dati per l'implementazione e l'aggiornamento delle conoscenze sulla biodiversità e sul patrimonio naturale dell'area del GAL anche finalizzati all'implementazione del database del Registro Volontario Regionale e tutela "attiva" delle risorse genetiche iscritte nel medesimo Registro, nonché della Rete di Conservazione e Sicurezza, al fine di tutelare le risorse genetiche autoctone a rischio di erosione, anche nell'ottica della protezione delle risorse genetiche, animali e vegetali, d'interesse agrario e zootecnico autoctone del GAL così come definito nella L.R. n.15/2000 – "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario".

Nell'ambito dell'intervento sono ricomprese anche le attività di comunicazione, coinvolgimento del pubblico e informazione sulle attività e sui risultati ottenuti negli studi.

Sottointerventi:

A. attività di monitoraggio, studi e svolgimento dei relativi rilievi, accertamenti, indagini e raccolta

dati sui valori naturali presenti nell'area del GAL in relazione a quanto stabilito nella Convenzione europea del paesaggio (Firenze 20 ottobre 2000);

- B. attività di monitoraggio, studi e svolgimento dei relativi rilievi, accertamenti, indagini e raccolta dati sui valori naturali presenti nell'area del GAL con particolare riferimento alla flora e alla fauna selvatiche ed alle specie e agli habitat di interesse unionale nell'ambiente agricolo e forestale e nelle zone di interesse naturalistico.

2. Investimenti per la conservazione e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio culturale, architettonico e naturale di villaggi rurali, paesaggi rurali e siti di pregio naturale.

Investimenti relativi a conservazione e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio culturale, architettonico e naturale dei villaggi rurali, paesaggi rurali, aree naturali protette, SIC (ZSC), Monumenti Naturali e siti di grande pregio naturale.

Sottointerventi:

- A. operazioni finalizzate al recupero e riqualificazione di edifici di rilevanza storico-architettonica e azioni ritenute urgenti per la tutela del patrimonio naturale, dei paesaggi rurali e dei siti di grande pregio naturale;
- B. realizzazione di percorsi tematici connessi all'attività agricola e ai temi ambientali e ristrutturazione di fabbricati, di manufatti e di strutture antiche legate all'artigianato rurale (frantoi, cantine, mulini, forni, cisterne, lavatoi, fontane), che risultano vincolati come "beni culturali" secondo il D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
- C. interventi di riqualificazione dell'arredo e dell'illuminazione degli spazi pubblici all'interno dei villaggi rurali oggetto dell'intervento;
- D. investimenti materiali ed immateriali per la salvaguardia del patrimonio intangibile quali la musica, il folklore, l'etnologia ed i saperi rurali;
- E. realizzazione di azioni individuate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione o di altri specifici piani di azione elaborati per la tutela dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC (ZSC)), aree naturali protette o altri siti di pregio naturale;
- F. riqualificazione delle raccolte d'acqua, sponde fluviali e lacuali, specchi d'acqua, torrenti, stagni, fontanili, abbeveratoi, sorgenti, ecc. anche attraverso tecniche di ingegneria naturalistica ed anche con la finalità di mantenere o ristabilire la continuità ecologica degli ambienti naturali e di consentire una fruizione responsabile e sostenibile delle risorse naturali anche attraverso la pesca sportiva responsabile e sostenibile; in particolare la realizzazione, la riqualificazione ed il ripristino di raccolte d'acqua artificiali o naturali dedicate alla riproduzione degli anfibi e dei rettili (fontanili, volubri, pozzi, cisterne e stagni) e la ricostituzione di fasce riparie e di nuclei di vegetazione igrofila;
- G. azioni di sensibilizzazione ambientale sulla biodiversità del territorio e sulla conoscenza delle strutture antiche legate all'artigianato rurale relative agli ambienti agricoli e forestali.

"comunicazione, coinvolgimento del pubblico e informazione sulle attività e sui risultati ottenuti negli studi".

Nell'ambito dello stesso intervento è possibile presentare una domanda di sostegno per più sottointerventi funzionalmente integrati tra loro ed afferenti al medesimo ambito territoriale, sempre restando all'interno del massimale di spesa ammissibile previsto nel presente bando.

Non è consentito presentare due distinte domande per i singoli interventi, nel rispetto del principio di unicità di cui all'art. 8 terzo comma della DGR n. 147/2016.



Tutti gli interventi andranno realizzati preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica, rispettando i criteri previsti nel Compendio di Ingegneria Naturalistica della Regione Lazio.

ARTICOLO 6

Spese ammissibili, non ammissibili e decorrenza spese

❖ **Spese ammissibili**

Sono considerate ammissibili le spese sostenute nel rispetto della normativa e delle disposizioni nazionali sull'ammissibilità delle spese ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e secondo quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e nel rispetto di quanto stabilito con la Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it.

Nell'ambito della presente sottomisura sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- elaborazione di studi, analisi, dati finalizzati alla conoscenza reale dei valori naturali (specie e habitat, flora e fauna, vegetazione, ecc.) presenti nel territorio del GAL ai fini di una concreta gestione e pianificazione del territorio;
- spese per attività e sopralluoghi finalizzati alle indagini di campo, realizzazione di campagne di censimento di specie floristiche e faunistiche, raccolta e reporting dei dati, produzione e aggiornamento di banche-dati regionali degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario e conservazionistico; i sopralluoghi e la raccolta dati, previsti tra le spese ammissibili, devono essere condotti nell'ambito della realizzazione delle attività di studio finalizzate alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità oggetto della sottomisura e devono essere funzionalmente collegati alle spese eleggibili descritte;
- banche dati elettroniche, siti web, filmati, tabelle, allestimento di centri tematici relativi ai beni oggetto di investimento realizzati attraverso la presente tipologia di operazione (fino al massimo del 15% dell'investimento totale) funzionali a educazione, informazione, sensibilizzazione, valorizzazione delle aree rurali e degli aspetti naturalistici e storici ad esse connesse e partecipazione per la diffusione del tema della biodiversità nel campo agricolo e forestale;
- spese per la realizzazione di opere e investimenti di cui all'intervento 2 della presente tipologia di operazione;
- spese per la realizzazione di percorsi tematici connessi all'attività agricola e ai temi ambientali;
- spese per l'acquisto di materiali e strumentazioni specifici e strettamente necessari per le attività di studio e/o monitoraggio (fino al massimo del 20% dell'investimento totale);
- spese generali nel limite massimo del 10% della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile.

La realizzazione dell'Intervento 1 potrà essere effettuata tramite la prestazione di lavoro del personale alle dipendenze del beneficiario, nei limiti di quanto consentito dalla normativa in materia di appalti pubblici:

- mediante l'impiego di personale dipendente a tempo indeterminato o determinato dell'Ente proponente l'intervento, qualora disponga delle adeguate competenze (nel limite del 15% dell'investimento totale);
- facendo ricorso a professionalità esterne tramite borse di studio e/o assegni di ricerca e/o incarichi



- chi di collaborazione e/o consulenze esterne relative a prestazioni a carattere tecnico e/o scientifico, mediante l'affidamento di appositi incarichi secondo i disposti del vigente codice degli appalti;
- da una combinazione di entrambi (integrando il personale interno con le competenze esterne mancanti)

Le spese per il personale non possono superare il limite del 70% dell'investimento totale. In questa percentuale non si considerano le spese per il personale eventualmente previste all'interno delle spese generali.

Le spese ricomprese in questa categoria sono le seguenti:

- a) stipendi e salari del personale dipendente direttamente impegnato nelle attività. Per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo relativamente al tempo effettivamente dedicato all'intervento. Nell'ambito delle spese di personale, sono inclusi gli oneri fiscali e previdenziali e sono esclusi l'IRAP, gli assegni familiari, l'indennità di trasferta, premi di varia natura, eventuali emolumenti per arretrati e altri elementi mobili della retribuzione; eventuali oneri relativi al lavoro straordinario possono essere riconosciuti soltanto nella misura in cui risultino effettivamente sostenuti nell'ambito delle attività previste dall'intervento della presente tipologia di operazione e purché debitamente giustificati;
- b) borse di studio, assegni di ricerca e contratti temporanei per personale selezionato tramite apposite procedure pubbliche di selezione. I contratti devono essere stipulati prima dell'effettiva esecuzione delle attività e in essi deve risultare la tipologia di prestazione/attività, la durata e la remunerazione;
- c) collaborazioni e consulenze esterne relative a prestazioni a carattere tecnico e/o scientifico, rese da professionisti (persone fisiche).

Nella realizzazione degli investimenti deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) e relativi regolamenti e disposizioni attuative. Per facilitare la verifica della corrispondenza della procedura adottata al D.Lgs. n. 50/2016 il RUP deve obbligatoriamente compilare le check list di autovalutazione alligate alla domanda di sostegno ed alla domanda di pagamento.

Si fa presente che è fatto obbligo, per le verifiche di congruità della spesa, attenersi ai valori e ai relativi costi di riferimento riportati nei prezziari regionali. Nel caso in cui i valori di riferimento non siano ricavabili dai prezziari, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesariportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato. Qualora non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

Spese generali

Per ciò che attiene alle spese generali e di progettazione sono riconoscibili se direttamente connesse all'iniziativa finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione. A tale scopo l'Ente beneficiario dovrà analiticamente dettagliare le voci di spesa ricomprese sotto tale indicazione (spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudo, pubblicità, contributo previdenziale e cassa), nonché le eventuali spese per la pubblicazione del bando. Le spese generali sono ammissibili, nel limite



massimo del 10% della spesa sostenuta ammissibile, al netto delle stesse spese generali, e determinate conformemente alla normativa dei pubblici appalti.

Per quanto concerne le spese generali si rinvia all'articolo 30 delle sopra citate Disposizioni attuative generali di cui all'Allegato 1 alla DGR 147/2016 nonché al documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" adottato con Determinazione n. G03831 del 15 aprile 2016 "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" – Capitolo 5 "Spese generali", disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Procedure attuative".

IVA

Ai sensi dell'articolo 69 paragrafo 3 lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'IVA (Imposta Valore Aggiunto) non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale. Per gli Enti Pubblici, qualora l'IVA risulti "non recuperabile" la stessa è ammissibile all'aiuto.

Per il beneficiario pubblico, l'IVA non è comunque ammissibile:

- in presenza di interventi che generano "entrate nette" ai sensi dell'art. 61 comma 1 Reg. (UE) n. 1303/2013 ovvero i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti;
- se l'ente esercita attività d'impresa legata all'intervento.

❖ **Spese non ammissibili**

Non sono ammissibili a contributo:

- le spese relative ad investimenti non conformi alle norme comunitarie, nazionali o regionali;
- le spese per acquisto di materiale usato;
- le spese per acquisto di terreni e beni immobili;
- spese non sostenute direttamente dal beneficiario;
- le spese per interventi di manutenzione ordinaria;
- spese per servizi, consulenze, attività che non siano finalizzati alla realizzazione di un prodotto (materiale, quali ad esempio tabelle, allestimenti espositivi, o immateriale, quali ad esempio siti web, filmati, materiali per la divulgazione in formato informatico);
- costi operativi.

Congruità della spesa

Per la definizione delle voci di spesa che compongono il quadro economico, il richiedente dovrà fare riferimento ai criteri per la verifica di congruità della spesa, come da articolo 17 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" approvate con DGR 147/2016.

Si fa presente che è fatto obbligo, per le verifiche di congruità della spesa, di attenersi ai valori e ai relativi costi di riferimento riportati nei prezzari regionali.

Per le voci di costo non incluse nei prezzari regionali il beneficiario procederà al confronto tra al-



meno 3 preventivi riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura, sui quali in fase di controllo sarà verificato che le offerte siano indipendenti (fornite da tre fornitori differenti e indipendenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono essere quelli effettivamente praticati sul mercato e non i prezzi di catalogo).

Qualora non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato - nel caso di lavori - o qualificato - nel caso di forniture o servizi - che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

Personale interno

Nel caso (previsto per l'Intervento 1) il beneficiario intenda avvalersi di personale interno, la congruità della spesa sarà stabilita sulla base delle figure professionali ritenute necessarie e dell'impegno temporale e relativo costo orario, allegando al quadro economico una relazione contenente il programma di lavoro, breve curriculum e copia della busta paga del personale coinvolto. Le spese per il personale interno direttamente impegnato nelle attività comprendono quelle per il personale dipendente a tempo indeterminato e per il personale con contratto a tempo determinato o con rapporto definito da altri istituti contrattuali.

Consulenze specialistiche e professionali

Nel caso il beneficiario intenda avvalersi di consulenze specialistiche, la congruità della spesa sarà stabilita sulla base del programma di lavoro da allegare al quadro economico; tale programma di lavoro dovrà riportare il contenuto della prestazione prevista e il numero e tipologia delle figure professionali esterne all'Ente ritenute necessarie ed il profilo del consulente/società che si prevede di utilizzare, con il costo orario e l'impegno temporale per qualifica.

Per la selezione dell'operatore privato andrà comunque espletata una procedura comparativa, a seguito di apposita indagine di mercato previa pubblicazione di relativo avviso pubblico, secondo quanto prescritto dall'articolo 7 comma 6 e 6bis del DLgs 165/2001.

❖ Decorrenza dell'ammissibilità delle spese

In ossequio al principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno di cui al presente bando. Fanno eccezione le spese generali e tecniche, che, in quanto propedeutiche alla presentazione della domanda, possono essere sostenute fino ad un massimo di 12 mesi prima della presentazione della stessa secondo quanto disposto nelle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" approvate con DGR 147/2016 articolo 30.

Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno o nel caso in cui la domanda non sia ammessa al finanziamento per carenza di fondi, le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte del GAL e pertanto, restano completamente a carico degli stessi soggetti richiedenti.

ARTICOLO 7



Agevolazioni previste

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

Intensità della spesa pubblica:

L'intensità dell'aiuto, comprensiva di spese generali, è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile.

Il Costo totale dell'investimento ammissibile per singolo intervento è compreso tra un minimo di **10.000,00** e un massimo di **€50.000,00** (IVA inclusa).

La spesa pubblica prevista relativa all'intera operazione, che ammonta ad euro 100.000,00, è ripartita in euro 50.000,00 per gli interventi relativi agli *studi finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità* ed euro 50.000,00 per gli interventi relativi alla *conservazione e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio culturale, architettonico e naturale di villaggi e paesaggi rurali e siti di pregio naturale*.

Ove il contributo si configuri come aiuto di Stato gli aiuti sono erogati in regime de minimis.

ARTICOLO 8

Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni

Al momento della presentazione della domanda i beneficiari debbono possedere i seguenti requisiti e corrispondere alle seguenti condizioni di ammissibilità:

- il richiedente deve essere in possesso di un fascicolo aziendale unico aggiornato (DPR n. 503/99);
- il richiedente non deve essere stato dichiarato in stato di dissesto finanziario, o in caso contrario, alla data di presentazione della domanda deve essere intervenuta l'approvazione del piano di risanamento e dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- il richiedente deve presentare una sola proposta progettuale nell'ambito della stessa domanda di sostegno;
- i beneficiari, per accedere al regime di aiuti, dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di impegnarsi a condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai sette anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario;
- l'elaborato progettuale da allegare alla domanda di sostegno deve corrispondere almeno al progetto di fattibilità tecnica economica, secondo quanto stabilito dall'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- gli interventi finanziati dal presente bando non devono beneficiare o aver beneficiato di alcun'altra forma di finanziamento pubblico delle spese;
- gli interventi proposti devono essere coerenti con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi rurali, se disponibili, e con la strategia di sviluppo locale di cui alPSL del GAL approvato dalla

Regione Lazio;

- il progetto deve raggiungere un **punteggio minimo di 13 punti** per gli interventi relativi agli *studi finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità* ed un **punteggio minimo di 8 punti** per gli interventi relativi alla *conservazione e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio culturale, architettonico e naturale di villaggi e paesaggi rurali e siti di pregio naturale*, entrambi derivanti dalla somma di minimo due criteri di selezione tra quelli indicati nei “Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie” specificati al successivo articolo 11.

Le condizioni elencate nel presente articolo devono essere soddisfatte all’atto di presentazione della domanda di sostegno e devono essere mantenute fino alla completa realizzazione dell’intervento finanziato, pena la decadenza della domanda.

❖ Impegni e obblighi

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno, il richiedente, pena la riduzione o decadenza dai benefici ottenuti, si impegna per tutta la durata dell’intervento a:

1. non richiedere, successivamente all’eventuale assegnazione dei contributi, altre agevolazioni pubbliche per gli investimenti oggetto del finanziamento, pena la decadenza dal beneficio e recupero delle somme eventualmente già erogate;
2. produrre o integrare la documentazione eventualmente richiesta dal GAL nelle varie fasi del procedimento, pena la riduzione del contributo sino all’eventuale decadenza dal beneficio;
3. realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno e ammessi nel provvedimento di concessione del contributo, salvo eventuali adeguamenti tecnici e/o varianti, se autorizzate. La revoca totale del contributo concesso nonché l’eventuale recupero delle somme già erogate verrà applicata qualora sia accertata: la mancata funzionalità degli interventi realizzati alle finalità e agli obiettivi dell’iniziativa progettuale o il venir meno di priorità o la diminuzione di punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione in fase di ammissibilità della domanda di aiuto, oppure che gli investimenti realizzati abbiano comportato una spesa complessiva inferiore al 55% della spesa totale ammessa;
4. sostenere direttamente tutte le spese collegate all’investimento, pena la decadenza dal beneficio ed eventuale recupero delle somme già erogate;
5. consentire lo svolgimento dei controlli e garantire per tutta la durata del periodo di non alienabilità, pari a 5 anni dal pagamento del saldo, il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati, nonché delle aree di intervento, salvo eccezioni previste in specifici atti regionali, pena il recupero delle somme erogate secondo le modalità definite nell’Allegato I alla D.G.R. n. 133 del 28/3/2017 concernente il Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Disposizioni regionali di attuazione per le misure “a investimento”;
6. garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, pena l’applicazione di riduzioni finanziarie con gli stessi criteri e percentuali definiti dalla Commissione Europea sulla base delle linee guida allegate alla Decisione C(2013) 9527 del 19/12/2013 e che saranno eventualmente integrate con successivo atto da parte dell’Autorità di Gestione;
7. rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel presente bando, nei documenti attuativi, nel provvedimento di concessione del contributo, pena la riduzione del contributo sino all’eventuale decadenza dal beneficio;

8. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, secondo quanto previsto al presente bando, pena la sospensione del pagamento del saldo e, qualora il beneficiario non provveda entro 30 giorni lavorativi, riduzione del 3% dell'importo del contributo;
9. permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale del GAL e degli Enti competenti, pena la decadenza dal beneficio e il contestuale recupero delle somme già erogate;
10. restituire ad AGEA gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
11. conservare tutta la documentazione relativa al progetto/intervento, compresi i documenti giustificativi di spesa, per un periodo di durata non inferiore a 5 anni dal pagamento del saldo, pena la decadenza dal beneficio ed il recupero delle somme già erogate;
12. garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o delle attrezzature, pena il recupero delle somme erogate secondo le modalità definite nell'Allegato I alla D.G.R. n. 133 del 28/3/2017 concernente il Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Disposizioni regionali di attuazione per le misure "a investimento";
13. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni di cui ai punti precedenti, pena il recupero delle somme erogate secondo le modalità definite nell'Allegato I alla D.G.R. n. 133 del 28/3/2017 concernente il Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Disposizioni regionali di attuazione per le misure "a investimento";
14. fornire al GAL la documentazione finale prodotta (rapporti testuali, banche dati alfanumeriche, geodati e cartografie digitali) secondo quanto specificato nel provvedimento di concessione del contributo.

Per quanto non specificato nel presente articolo relativamente agli obblighi e dagli impegni ex-post, successivi al pagamento del saldo finale, si applicano le disposizioni recate dall'articolo 36 dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" alla DGR n. 147/2016.

Nel provvedimento di concessione del contributo potranno essere dettagliate prescrizioni ed obblighi derivanti dal procedimento istruttorio della domanda di sostegno, in base alla tipologia ed alle caratteristiche dell'intervento proposto.

ARTICOLO 9

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Il richiedente dovrà allegare alla domanda di sostegno la seguente documentazione:

- 1) progetto tecnico. Il livello di progettazione dovrà corrispondere almeno al progetto di fattibilità tecnica economica, secondo quanto stabilito dall'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- 2) relazione tecnica che descriva puntualmente lo stato di fatto e le opere che si intendono realizzare;
- 3) disegni progettuali relativi alle opere oggetto di intervento, debitamente quotati, redatti alle scale adeguate per una esatta e compiuta individuazione dei lavori da realizzare, recanti i riferimenti alle specifiche voci del Computo metrico estimativo;
- 4) computo metrico estimativo analitico completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base alle "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" (approvata dalla Giunta Regionale

con la deliberazione n. 412/2012, e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 28 agosto 2012, n. 41 - supplemento n. 1.) vigente al momento della domanda. Nel caso di componenti edili non a misura, non compresi nelle voci dei prezziari, e/o di beni e/o di servizi, i costi sono individuati attraverso procedure di consultazione del mercato basate sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa acquisiti da fornitori differenti riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura. Tali preventivi devono essere accompagnati da una relazione tecnico/economica, redatta da un tecnico abilitato, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo. Qualora non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto;

- 5) quadro economico contenente l'importo complessivo delle opere da appaltare;
- 6) cronoprogramma dei lavori e/o delle iniziative progettuali, con indicazione della data presunta di inizio attività e del tempo ritenuto necessario per la conclusione dell'intervento attraverso la presentazione del calendario delle realizzazioni e della tabella date-importi;
- 7) documentazione fotografica, attestante lo stato attuale dei luoghi;
- 8) dimostrazione di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di impegnarsi a condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su immobili in affitto deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai sette anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario;
- 9) nel caso in cui si debbano realizzare interventi di ingegneria naturalistica, questi dovranno rispettare i criteri previsti nel Compendio di Ingegneria Naturalistica della Regione Lazio e dovrà essere prodotta una relazione tecnica-illustrativa contenente: i) l'ubicazione delle opere di ingegneria naturalistica; ii) l'elenco dettagliato delle opere di ingegneria naturalistica con l'indicazione analitica delle voci di spesa;
- 10) check-list di autovalutazione della domanda di sostegno ai fini del rispetto della normativa generale sugli appalti (D.lgs. N. 50/2016), sottoscritta dal RUP e disponibile all'indirizzo: <http://lazioeuropa.it/psr-feasr-17/procedure-attuative-127/>
- 11) documentazione comprovante l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione: dovrà essere allegato ogni documento utile per dimostrare e consentire la verifica sul possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei punteggi inerenti i criteri di selezione. Si evidenzia altresì che prima di procedere alla presentazione ("rilascio informatico") della domanda di sostegno deve essere obbligatoriamente effettuata l'autovalutazione del progetto ovvero il richiedente deve attribuirsi i punteggi previsti dai criteri di selezione in funzione del possesso o meno dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità stabilite per l'assegnazione delle priorità e dei relativi punteggi;
- 12) Delibera dell'Organo competente con la quale:
 - si approva il progetto nel suo complesso, comprensivo del costo complessivo, il quadro economico ed il cronoprogramma e si dà mandato al Legale rappresentante di avanzare la domanda di finanziamento;
 - si individua il RUP, di cui all'articolo 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - si dichiara che per gli interventi previsti in progetto, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
 - si dichiara che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;



- si assumono gli impegni specificati nel bando pubblico e nella domanda di sostegno;
- si dichiara di non trovarsi in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- si impegna a presentare la progettazione esecutiva immediatamente cantierabile e ad inserire l'opera nel programma triennale dei lavori pubblici e/o gli acquisti di beni e servizi nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi non oltre i 90 giorni successivi alla data di pubblicazione sulla sezione amministrazione Trasparente presente sul sito del GAL della Delibera del CdA del GAL di ammissibilità al finanziamento con riserva, pena la decadenza della domanda di sostegno presentata.

Il GAL si riserva di chiedere integrazioni o rettifiche ai documenti prodotti od integrati. Nel caso di mancato invio di quanto richiesto entro **15 (quindici) giorni** dalla data di ricezione della richiesta di integrazioni o rettifiche, la domanda sarà considerata rinunciata.

In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione del contributo è subordinata all'acquisizione di tutta la documentazione necessaria per il soddisfacimento del requisito del progetto esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

I sottointerventi “studi e monitoraggi” dell'Intervento 1 dovranno essere realizzati da professionisti e/o esperti in possesso di specifiche competenze e laddove previsto, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale. Le specifiche competenze sono quelle individuate dai rispettivi ordini professionali, oppure intese come percorso formativo curriculare universitario in materia di flora, vegetazione e fauna selvatica, nonché di valenze e connessioni ecologiche. Esclusivamente per gli studi, la proposta progettuale e le relative attività dovranno essere svolte con la supervisione di un garante scientifico afferente ad Istituti Universitari o Enti di Ricerca pubblici.

Gli elaborati tecnici e progettuali di cui ai punti a) e b) dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dai professionisti incaricati e – nel caso degli studi - dal garante scientifico di cui sopra.

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda stessa. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda.

Nel caso di interventi che prevedono l'acquisto e la relativa installazione di attrezzature (per esempio: allestimento centri tematici), il richiedente dovrà presentare i relativi documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità dei locali o dei terreni destinati all'installazione di tali dotazioni.

Il progetto è ritenuto esecutivo, ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., quando redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. Inoltre, in conformità con l'articolo 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013 il progetto deve essere corredato dai pareri, permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale. Tale condizione dovrà essere verificata e validata dal tecnico progettista che dovrà attestare che l'operazione non comporta effetti negativi sull'ambiente.



ARTICOLO 10

Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando sul sito internet del GAL “Il Territorio dei Parchi”, pertanto **entro le ore 23:59 del** / / .

La domanda di sostegno dovrà essere inoltrata attraverso la funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale SIAN dell’Organismo Pagatore (AGEA) e dovrà essere compilata in tutte le sue parti, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sulla sezione *Amministrazione Trasparente* presente sul sito www.territoriodeiparchigal.it.

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell’1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.

Tutte le informazioni in merito alla procedura informatica sono reperibili al seguente indirizzo: http://www.lazioeuropa.it/psr_feasr-17/sistema_informativo-119/

I soggetti interessati possono presentare la domanda di sostegno in proprio previa presentazione di richiesta di delega il cui modulo, per l’abilitazione da parte della Regione, è scaricabile dal portale “LAZIO EUROPA”, raggiungibile all’indirizzo:

http://lazioeuropa.it/files/171201/modulo_5_psr_2014_2020_misure_a_investimento_delega_presentazione_domande.pdf

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre **5 giorni lavorativi** prima della scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all’indirizzo dell’Area Decentrata Agricoltura (A.D.A.) di pertinenza e per conoscenza al seguente indirizzo: agricontrollo@regione.lazio.legalmail.it.

La compilazione, la stampa e l’inoltro (di seguito “rilascio informatico”) della domanda di sostegno deve essere effettuata mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: www.sian.it accedendo all’area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell’apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema Informativo” al seguente indirizzo:

http://lazioeuropa.it/files/161206/compilazione_ds_1.3.pdf

Per poter richiedere le credenziali di accesso all’applicativo per la presentazione delle domande di sostegno è necessario compilare l’apposito modulo di richiesta disponibile nel portale “LAZIO EUROPA”, convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all’indirizzo agricontrollo@regione.lazio.legalmail.it.

La domanda così informatizzata dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (*One Time Password*), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal



SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "sistema informativo" al seguente indirizzo:

http://lazioeuropa.it/files/180221/doc_utenti_qualificati_e_firma_elettronica_per_psr.pdf

La documentazione, di cui al precedente articolo 9, prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno, dovrà essere sottoscritta e convertita in formato PDF/A.

La domanda si intende presentata con il rilascio informatico sulla piattaforma SIAN, allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Le domande inoltrate oltre il termine di scadenza previsto dal bando sono considerate inammissibili e non possono dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di sostegno e degli allegati secondo quanto riportato nell'articolo 27 di cui alle "Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014-2020 e disposizioni attuative generali" approvato con DGR n.147 del 5 aprile 2016 e ss.mm.ii., entro il termine di **15 giorni** dalla data di chiusura del bando.

ARTICOLO 11

Criteri di selezione

❖ *Criteri di selezione*

Ai fini della formazione delle graduatorie di merito per la selezione dei progetti proposti, l'assegnazione dei punteggi alle domande di sostegno pervenute ed ammissibili avverrà secondo i criteri riportati nella tabella sottostante dove sono, inoltre, specificate le declinazioni dei criteri di selezione con l'indicatore utilizzato per l'attribuzione del punteggio:

Quantificazione dei criteri di selezione (max 100) e definizione del punteggio minimo:

Operazione 7.6.1 - Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità						
Intervento 1 . Supporto a studi finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità.						
Tipologia di priorità	Principio	Codice	Criteri	Punteggio per criterio	Punteggio massimo per gruppo di criteri	Punteggio massimo per tipologia di priorità
PRIORITA' DI TUTELA	Interventi nei siti della Rete Natura 2000, nelle aree naturali protette e nelle aree individuate come ad alto valore per la tutela della biodiversità o aree individuate come importanti per il mantenimento della continuità ecologica tra aree sottoposte a regimi di tutela	7.6.1.1.Aa	Studi/monitoraggi che interessano tre o più Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS; Direttiva Habitat 92/43/CEE e Direttiva Uccelli2009/147/CE)	10	10	56
		7.6.1.1.Ab	Studi/monitoraggi che interessano fino a due Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS; Direttiva Habitat 92/43/CEE e Direttiva Uccelli2009/147/CE)	6		
		7.6.1.1.Ba	Studi/monitoraggi che interessano aree naturali protette nazionali e regionali (L n.394/1991 e LR 29/1997) e che siano realizzati dai competenti enti di gestione	6	6	
		7.6.1.1.Bb	Studi/monitoraggi che interessano aree della rete ecologica regionale (LR n.29/1997 art. 7, comma 4, lettera c bis, individuate con Determinazione A04041 del 2012) esterne ai nodi del sistema (Aree naturali protette o Siti Natura 2000).	3		
	Interventi per specie e habitat della Rete Natura 2000 (DIRR.92/43/CEE e2009/147/CE)	7.6.1.1.C	Studi/monitoraggi a scala locale individuati tra le azioni da incentivare nelle Misure di Conservazione per le ZSC adottate dalla Regione	21	40	
		7.6.1.1.D	Studi/monitoraggi che riguardano un numero di specie tipi di habitat di interesse unionale segnalati nell'area di indagine superiore a quattro	4		
		7.6.1.1.E	Studi/monitoraggi su specie e habitat elencati con un "cattivo" stato di conservazione nei più aggiornati rapporti nazionali ex art.17Direttiva 92/43/CEE o ex art.12 Direttiva2009/147/CE	7		
		7.6.1.1.F	Studi/monitoraggi finalizzati al controllo e gestione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale (Reg. UE 1143/2014)all'interno di aree tutelate.	8		
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO	Livello e grado di innovazione di offerta del servizio	7.6.1.1.G	Realizzazioni di sistemi informativi territoriali che si integrino dei dati in un sistema informativo alfanumerico e cartografico direttamente integrabile con l'Infrastruttura Dati Territoriali (IDT) e con il portale Open Data della Regione Lazio	4	8	8
		7.6.1.1.H	Realizzazioni di studi e monitoraggi che sostanzino i parametri necessari alla definizione dello stato di conservazione di specie e habitat di interesse unionale (<i>Assessment and reporting under Article 17 of the Habits Directive</i>)	4		
PRIORITA' TERRITORIALI	Interventi che coinvolgono il maggior numero di territori comunali	7.6.1.1.I	Numero di Comuni interessati dal progetto: 1 punto per comune, fino ad un massimo di 6 punti	da 1 a 6	6	6

FILIERA LOCALE	Filieri locali coinvolte	7.6.1.1.L	Interventi correlabili con la filiera zootecnica	18	30	30
		7.6.1.1.M	Interventi correlabili con la filiera boschiva	12		
Punteggio massimo					100	100
PUNTEGGIO massimo ottenibile per ciascun Progetto					100	
CASI DI EX AEQUO: In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico della presentazione della domanda di sostegno.						
PUNTEGGIO MINIMO al di sotto del quale non si accede al finanziamento è 13 derivanti dalla somma di minimo due criteri di selezione						

Operazione 7.6.1 - Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità
Intervento 2 - Investimenti per conservazione e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio culturale, architettonico e naturale di villaggi e paesaggi rurali e siti di pregio naturale.

Tipologia di priorità	Principio	Codice	Criteri	Punteggio per criterio	Punteggio massimo per gruppo di criteri	Punteggio massimo per tipologia di priorità
PRIORITA' DI TUTELA	Realizzazione degli interventi nei Siti Natura2000, nelle Aree naturali protette e nelle aree individuate come ad alto valore per la tutela della biodiversità (come aree agricole o forestali ad alto valore naturale) o aree individuate come importanti per il mantenimento della continuità ecologica tra aree sottoposte a regimi di tutela	7.6.1.2.a1	Interventi che interessano siti della Rete Natura2000 (Direttiva Uccelli 92/42/CEE e2009/147/CE, All.I) previsti da Misure di Conservazione adottate dalla Giunta Regionale del Lazio	24	28	54
		7.6.1.2.a2	Interventi che interessano siti della Rete Natura2000 (Direttiva Uccelli 92/42/CEE e 2009/147/CE, All. I) previsti da Misure di Conservazione e riguardanti specie o habitat in cattivo stato di conservazione	28		
		7.6.1.2.b	Interventi in aree naturali protette (L.394/1) su specie o habitat di interesse conservazionistico	17	17	
		7.6.1.2.c	Interventi che interessano aree rientranti all'interno della rete ecologica regionale (L.R.29/97 art. 7, comma 4, lettera c bis, individuate con Determinazione A04041 del 2012) esterne ai nodi del sistema (Aree naturali protette o Siti Natura2000) su specie o habitat elencati nelle Direttive92/43/CEE e 2009/147/CE (All.I)	3		
	Rilevanza storica e consistenza dei beni di interesse storico e paesaggistico e dei sistemi di paesaggio oggetto dell'intervento in coerenza con quanto previsto dal PTPR	7.6.1.2.d1	Beni paesaggistici inerenti aree tutelate per legge(PTPR art.8)	6	6	
		7.6.1.2.d2	Beni paesaggistici inerenti aree tutelate per legge(PTPR art.9)	3		
		7.6.1.2.e1	Paesaggio naturale (PTPR art.21)	3	3	
		7.6.1.2.e2	Paesaggio naturale agrario e paesaggio naturale di continuità (PTPR artt.22 e 23)	2		
		7.6.1.2.e3	Paesaggio agrario di rilevante valore (PTPR art.24)	1		
	PRIORITA' TERRITORI ALI	Interventi che coinvolgono il maggior numero di territori comunali	7.6.1.2.f1	4 o più Comuni interessati	4	
7.6.1.2.f2			2 o 3 Comuni interessati	2		

PRIORITA' RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO	Grado di connessione con l'offerta territoriale turistica	7.6.1.2.g	Presenza di strutture ricettive (strutture agrituristiche, B&B, case per ferie, case vacanza, ostelli) nel territorio comunale	2	6	12
		7.6.1.2.h	Grado di connessione con sistema museale. Nel territorio dei comuni interessati dall'intervento o in quelli immediatamente adiacenti è presente almeno un museo nazionale o regionale	2		
		7.6.1.2.i	Connessione con sistemi culturali individuati. L'intervento ricade in comuni che fanno parte di sistemi culturali individuati dalla DGR 385/2015 (Le Città d'Etruria, Le Ville di Tivoli, Città di Fondazione come luoghi del contemporaneo, Cammini della spiritualità)	2		
	Interventi su strutture già esistenti e operanti adibite all'erogazione di servizi ricreativo/turistico	7.6.1.2.11	Ristrutturazione di fabbricati e manufatti legati a artigianato locale	3	6	
		7.6.1.2.12	Riqualificazione di edifici di rilevanza storico architettonica	3		
FILIERA LOCALE	Filiera locali coinvolte	7.6.1.2.ma	Interventi correlabili con la filiera zootecnica	18	30	30
		7.6.1.2.mb	Interventi correlabili con la filiera boschiva	12		
Punteggio massimo ottenibile Priorità					100	100
PUNTEGGIO massimo ottenibile per ciascun Progetto					100	
CASI DI EX AEQUO: In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico della presentazione della domanda di sostegno.						
PUNTEGGIO MINIMO al di sotto del quale non si accede al finanziamento è 8 derivanti dalla somma di minimo due criteri di selezione						

❖ **Modalità e disposizioni per la verifica e l'attribuzione delle priorità e dei punteggi dei criteri di selezione**

Le condizioni per l'attribuzione dei criteri e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno iniziale, secondo le modalità di seguito indicate per ciascun **intervento** e criterio:

Intervento 1 . SUPPORTO A STUDI FINALIZZATI ALLA TUTELA AMBIENTALE E ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ.

Priorità di Tutela

7.6.1.1.Aa – Studi e monitoraggi che interessano più Siti NATURA2000

Gli studi/monitoraggi devono interessare almeno **3 o più siti** Natura2000 (aree individuate ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e della Direttiva Uccelli 2009/147/CE) ed avere come oggetto habitat o specie tutelati in base ai Formulare Standard Natura 2000

(ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_maggio2017/) di tali siti. Per quanto riguarda i SIC/ZSC gli interventi devono risultare coerenti con quanto previsto dalle Misure di Conservazione dei SIC/ZSC (approvate con DGR regionali o con altri atti predisposti dai Parchi e Riser-



ve nazionali per i siti ricadenti nel loro territorio). Per quanto riguarda le ZPS essi devono risultare coerenti con la conservazione delle specie di interesse unionale riportate nei relativi formulari standard e con quanto previsto dall'Allegato C della DGR 612/2011.

7.6.1.1.Ab – *Studi e monitoraggi che interessano più Siti NATURA2000*

Gli studi/monitoraggi devono interessare almeno **2 siti** Natura2000 (aree individuate ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e della Direttiva Uccelli 2009/147/CE) ed avere come oggetto habitat o specie tutelati in base ai Formulari Standard Natura 2000

(ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_maggio2017/) di tali siti. Per quanto riguarda i SIC/ZSC gli interventi devono risultare coerenti con quanto previsto dalle Misure di Conservazione dei SIC/ZSC (approvate con DGR regionali o con altri atti predisposti dai Parchi e Riserve nazionali per i siti ricadenti nel loro territorio). Per quanto riguarda le ZPS essi devono risultare coerenti con la conservazione delle specie di interesse unionale riportate nei relativi formulari standard e con quanto previsto dall'Allegato C della DGR 612/2011.

7.6.1.1.Ba – *Studi e monitoraggi che interessano aree naturali protette*

Gli studi/monitoraggi devono interessare almeno un'area naturale protetta individuata ai sensi dell'art.2 della L. 394/91 e degli artt. 5 e 6 della L.R. 29/97, e che siano realizzati dai competenti enti di gestione.

7.6.1.1.Bb – *Studi e monitoraggi che interessano aree della rete ecologica regionale*

Gli studi/monitoraggi devono interessare "Aree centrali primarie", "Aree centrali secondarie", "Ambiti di connessione" della Rete Ecologia Regionale (L.R. 29/97 art. 7, comma 4, lettera c bis, individuate con Determinazione A04041 del 2012), purché esterne ai nodi del sistema (aree naturali protette o siti Rete Natura 2000).

7.6.1.1.C – *Studi e monitoraggi a scala locale*

Gli studi/monitoraggi devono essere individuati tra le azioni da incentivare nelle Misure di Conservazione per le ZSC adottate dalla Regione.

7.6.1.1.D – *Studi e monitoraggi di specie e tipi di habitat*

Gli studi/monitoraggi devono riguardare un numero di specie e tipi di habitat di interesse unionale segnalati nell'area di indagine superiore a quattro. (Direttiva Habitat 92/43/CEE e Direttiva Uccelli 2009/147/CE)

7.6.1.1.E – *Studi e monitoraggi su specie e habitat in un cattivo stato di conservazione*

Gli studi/monitoraggi devono riguardare specie e habitat elencati con un "cattivo" stato di conservazione nei più aggiornati rapporti nazionali ex art.17 Direttiva 92/43/CEE o ex art.12 Direttiva 2009/147/CE.

7.6.1.1.F – *Studi e monitoraggi su specie esotiche*



Gli studi/monitoraggi devono essere finalizzati al controllo e gestione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale (Reg. UE 1143/2014) all'interno di aree tutelate.

Priorità relativa alle Caratteristiche del Progetto

7.6.1.1.G – Realizzazione di sistemi informativi territoriali

Il progetto deve prevedere la realizzazione di sistemi informativi territoriali i cui dati si integrino in un sistema informativo alfanumerico e cartografico direttamente integrabile con l'Infrastruttura Dati Territoriali (IDT) e con il portale Open Data della Regione Lazio.

7.6.1.1.H – Studi e monitoraggi sullo stato di conservazione di specie e habitat

Il progetto deve prevedere la realizzazione di studi e monitoraggi che sostanzino i parametri necessari alla definizione dello stato di conservazione di specie e habitat di interesse unionale (*Assessment and reporting under Article 17 of the Habits Directive*).

Priorità Territoriali

7.6.1.1.I – Numero di Comuni interessati dal progetto

La priorità è attribuita in base al numero di comuni in cui ricade per intero o in parte il progetto. Si attribuisce 1 punto per ogni comune interessato fino ad un massimo di 6 punti.

Priorità Territoriali

7.6.1.1.L – Filiere locali coinvolte

La priorità è attribuita nel caso in cui il progetto presenta chiare connessioni con la Filiera Zootecnica.

7.6.1.1.M – Filiere locali coinvolte

La priorità è attribuita nel caso in cui il progetto presenta chiare connessioni con la Filiera Boschiva.

INTERVENTO 2 . INVESTIMENTI PER CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ E DEL PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO E NATURALE DI VILLAGGI E PAESAGGI RURALI E SITI DI PREGIO NATURALE.

Priorità di Tutela

7.6.1.2.a1 – Interventi che interessano Siti NATURA2000

L'intervento deve essere localizzato in tutto o in parte all'**interno di siti** Natura2000 (aree individuate ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e della Direttiva Uccelli 2009/147/CE) ed avere come oggetto habitat o specie tutelati in base ai Formulare Standard Natura 2000



(ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_maggio2017/) di tali siti. Per quanto riguarda i SIC/ZSC gli interventi devono risultare coerenti con quanto previsto dalle Misure di Conservazione dei SIC/ZSC (approvate con DGR regionali o con altri atti predisposti dai Parchi e Riserve nazionali per i siti ricadenti nel loro territorio). Per quanto riguarda le ZPS gli interventi devono risultare coerenti con la conservazione delle specie di interesse unionale riportate nei relativi formulari standard e con quanto previsto dall'Allegato C della DGR 612/2011.

7.6.1.2.a2 – *Interventi che interessano Siti NATURA2000, riguardanti specie o habitat in un cattivo stato di conservazione*

L'intervento deve essere localizzato in tutto o in parte all'**interno di siti** Natura2000 (aree individuate ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e della Direttiva Uccelli 2009/147/CE) ed avere come oggetto habitat o specie tutelati in base ai Formulari Standard Natura 2000

(ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_maggio2017/) di tali siti. Per quanto riguarda i SIC/ZSC gli interventi devono risultare coerenti con quanto previsto dalle Misure di Conservazione dei SIC/ZSC (approvate con DGR regionali o con altri atti predisposti dai Parchi e Riserve nazionali per i siti ricadenti nel loro territorio). Per quanto riguarda le ZPS gli interventi devono risultare coerenti con la conservazione delle specie di interesse unionale riportate nei relativi formulari standard e con quanto previsto dall'Allegato C della DGR 612/2011.

L'intervento deve riguardare specie e habitat elencati con un "cattivo" stato di conservazione nei più aggiornati rapporti nazionali ex art.17 Direttiva 92/43/CEE o ex art.12 Direttiva 2009/147/CE.

7.6.1.2.b – *Interventi che interessano aree naturali protette*

L'intervento deve essere localizzato in tutto o in parte all'interno di una o più aree naturali protette individuate ai sensi dell'art.2 della L. 394/91 e degli artt. 5 e 6 della L.R. 29/97, su specie o habitat di interesse conservazionistico.

7.6.1.2.c – *Interventi che interessano aree della rete ecologica regionale*

L'intervento deve essere localizzato per almeno il 50% all'interno di "Aree centrali primarie", "Aree centrali secondarie", "Ambiti di connessione" della Rete Ecologia Regionale (L.R. 29/97 art. 7, comma 4, lettera c bis, individuate con Determinazione A04041 del 2012), purché esterne ai nodi del sistema (aree naturali protette o siti Rete Natura 2000), su specie o habitat elencati nelle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE (All.I).

7.6.1.2.d1 – *Beni paesaggistici (PTPR art. 8)*

Oggetto dell'intervento sono beni immobili e/o aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 134, comma 1, lett. a, e art. 136 del d.lgs. 42/2004) di cui all'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale del Lazio (PTPR).

7.6.1.2.d2 – *Beni paesaggistici (PTPR art. 9)*

Oggetto dell'intervento sono beni paesaggistici tutelati per legge (artt. 134, comma 1, lett. b, e 142, comma 1, del d.lgs. 42/2004) di cui all'art. 9 delle NTA del PTPR, con l'esclusione delle aree protet-



te, delle aree contigue e dei monumenti naturali (art. 142, comma 1, lett. f del d.lgs. 42/2004; art. 9, commi 1 e 2, l.r. 24/98).

7.6.1.2.e1 – Paesaggio Naturale (PTPR art. 21)

L'intervento deve essere localizzato in tutto o in parte all'interno delle aree classificate nel PTPR come: Paesaggio Naturale

7.6.1.2.e2 – Paesaggio Naturale Agrario e Paesaggio Naturale di Continuità (PTPR art. 22 e 23)

L'intervento deve essere localizzato in tutto o in parte all'interno delle aree classificate nel PTPR come: Paesaggio Naturale Agrario e Paesaggio Naturale di Continuità.

7.6.1.2.e3 – Paesaggio Agrario di Rilevante Valore (PTPR art. 24)

L'intervento deve essere localizzato in tutto o in parte all'interno delle aree classificate nel PTPR come: Paesaggio Naturale Agrario e Paesaggio Naturale di Continuità.

Priorità Territoriali

7.6.1.2.f1 – Numero di Comuni interessati dal progetto pari a 4 o più

La priorità è attribuita in base al numero di comuni in cui ricade per intero o in parte l'intervento. Si attribuisce il punteggio se i comuni interessati sono pari a 4 o più.

7.6.1.2.f2 – Numero di Comuni interessati dal progetto pari 2 o 3

La priorità è attribuita in base al numero di comuni in cui ricade per intero o in parte l'intervento. Si attribuisce il punteggio se i comuni interessati sono pari a 2 o 3.

Priorità relativa alle Caratteristiche dell'Intervento

7.6.1.2.g – Presenze di strutture ricettive

La priorità è attribuita in base alla presenza di almeno 10 strutture ricettive (alberghi, strutture agrituristiche, B&B, case per ferie, case vacanza, ostelli) nel territorio del o dei comuni interessati dall'intervento (dati ISTAT).

7.6.1.2.h – Grado di connessione con il sistema museale

La priorità è attribuita in base alla presenza di almeno un museo o un sito storico/archeologico (aperti al pubblico almeno 2 giorni/settimana) nazionali o regionali o comunali nel territorio del o dei comuni interessati o di quelli immediatamente adiacenti (dati Regione Lazio e MIBACT).

7.6.1.2.i – Grado di connessione con sistemi culturali individuati

La priorità è attribuita se l'intervento ricade in comuni appartenenti al GAL che fanno parte di sistemi culturali individuati dalla DGR 385/2015 (ad esempio, Le Città d'Etruria, Le Ville di Tivoli, Città di Fondazione come luoghi del contemporaneo, Cammini della spiritualità ecc.)



7.6.1.2.11 – Interventi di ristrutturazione manufatti legati all’artigianato locale

La priorità è attribuita se l'intervento prevede la ristrutturazione (con manutenzione straordinaria e/o adeguamento tecnologico e funzionale) di manufatti e/o di spazi ricreativi esterni di strutture già adibite a servizi turistico-ricreativi per migliorare o implementare l'offerta di servizi. Le strutture devono essere in attività, o inattive da non più di 3 anni.

7.6.1.2.12 – Interventi di riqualificazione di edifici di rilevanza storico architettonica

La priorità è attribuita se l'intervento prevede la rifunionalizzazione o qualificazione (con manutenzione straordinaria e/o adeguamento tecnologico e funzionale) di manufatti e/o di spazi esterni di strutture già adibite a servizi turistico-ricreativi per migliorare o implementare l'offerta di servizi. Le strutture devono essere in attività, o inattive da non più di 3 anni. La priorità è attribuita nel caso in cui l'investimento riguarda edifici di inequivocabile rilevanza storico architettonica.

Priorità Filiera Locale

PSL7.6.1.2ma – Filiere locali coinvolte

La priorità è attribuita nel caso in cui l'investimento presenta chiare correlazioni con la Filiera Zootecnica e/o Boschiva.

PSL7.6.1.2mb – Filiere locali coinvolte

La priorità è attribuita nel caso in cui l'investimento presenta chiare correlazioni con la Filiera Boschiva.

❖ Modalità di formazione della graduatoria

I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno ed accertati in fase di istruttoria tecnico – amministrativa per la relativa conferma o, se del caso, per la loro modifica e dovranno essere mantenuti almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato.

Qualora intervengano modificazioni che comportino variazioni del punteggio attribuito, dovrà essere verificato che il progetto mantenga la sua posizione utile nella graduatoria di ammissibilità del finanziamento.

Ai fini della formulazione della graduatoria, farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte del GAL.

- Sono ammissibili al finanziamento i progetti che raggiungono un punteggio minimo pari a **13 punti** per gli interventi relativi agli *studi finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità* ed a **8 punti** per gli interventi relativi alla *conservazione e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio culturale, architettonico e naturale di villaggi e paesaggi rurali e siti di pregio naturale*, entrambi da ottenersi sommando i punteggi relativi ad almeno **2** principi distinti.



Il mancato raggiungimento di detta soglia minima comporta la non ammissibilità al sostegno.

Per i casi di ex-aequo, ovvero in caso di parità di posizione di più domande di sostegno nelle graduatorie di ammissibilità, si terrà conto dell'ordine cronologico della presentazione della domanda di sostegno.

La graduatoria unica predisposta in attuazione del presente bando è approvata con Deliberazione del CdA del GAL che dovrà individuare le domande di sostegno ritenute “ammissibili e finanziate”, ovvero di quelle collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse stanziato per il presente bando pubblico. Lo stesso atto approva anche gli elenchi delle domande di sostegno “non ammissibili” e di quelle “ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi”. Per le domande “non ammissibili”, dovrà essere riportata la motivazione che determina l'adozione del provvedimento di non ammissibilità.

Se non si dispone di tutta la documentazione attestante l'immediata cantierabilità e se alla presentazione della domanda di sostegno l'opera non è stata inserita nel programma triennale dei lavori pubblici e/o gli acquisti di beni e servizi non sono stati inseriti nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi, il CdA del GAL procederà all'ammissibilità al finanziamento con riserva e la relativa documentazione dovrà essere integrata dal beneficiario entro i 90 giorni successivi (prorogabile, con autorizzazione del GAL di ulteriori 30 giorni per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario) a decorrere dalla data di pubblicazione di detta deliberazione, pena la decadenza dall'aiuto stesso.

Qualora la domanda di sostegno collocata nell'ultima posizione utile della graduatoria di ammissibilità non sia finanziabile per intero, la stessa domanda sarà ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi; in tal caso, il GAL si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi che consentano il finanziamento dell'intero importo ritenuto ammissibile.

ARTICOLO 12

Dotazione finanziaria del bando

Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati complessivamente **Euro 100.000,00**.

Il GAL **Il Territorio dei Parchi** potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento delle domande di sostegno presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si dovessero rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

ARTICOLO 13

Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono svolti in conformità all'articolo 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e tengono conto delle norme sul procedimento amministrativo recate dalla L. 241/90 e successive ss.mm.ii.

Il controllo amministrativo della domanda di sostegno si svolgerà in due fasi. Nella prima fase, si procederà a verificare il punteggio auto attribuito secondo quanto previsto all'articolo 11 e l'effettivo possesso delle priorità/criteri dichiarate/i. Sulla base di tale verifica, il punteggio sarà confermato o modificato. La richiesta di rettifica del punteggio di autovalutazione è ammessa, so-



lo nei casi di errori palesi, **entro i 15 giorni successivi** al termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno stabilito nel bando.

Entro i **30 (trenta) giorni** successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno, il GAL approva e pubblica sul sito internet **www.territoriodeiparchigal.it** l'elenco delle domande presentate (rilasciate informaticamente) ordinate in base ai punteggi e alle informazioni verificate nel corso della prima fase del controllo amministrativo.

Nella seconda fase del controllo amministrativo, in considerazione della dotazione finanziaria del bando, si procederà alla verifica delle condizioni di ammissibilità delle sole domande di sostegno che risultino potenzialmente finanziabili sulla base della graduatoria predisposta al termine della prima fase sulla scorta del controllo dei punteggi relativi ai criteri di selezione.

Nel caso in cui in tale fase si dovessero liberare risorse a seguito di riposizionamento, rinunce, riduzioni del contributo richiesto o non ammissibilità di un progetto, si procederà con il controllo dei requisiti di ammissibilità delle domande che seguono nella graduatoria sopra descritta.

Per ciascuna domanda di sostegno, ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii, è individuato un responsabile del **procedimento amministrativo**, che sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata PEC.

La seconda fase del controllo amministrativo della domanda di sostegno e degli allegati presentati a corredo della stessa prevede una valutazione tecnica della conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, e le verifiche per stabilire l'ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi. In particolare il controllo amministrativo in questa fase riguarderà la verifica:

- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate dal presente bando per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell'apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle condizioni di ammissibilità;
- dell'ammissibilità e della congruità delle voci di spesa;
- del principio dell'unicità del finanziamento;
- dei massimali di investimento;
- della conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente unionale o nazionale o dal programma compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori, in caso di progetto immediatamente cantierabile;
- della rispondenza agli obiettivi ed alle finalità previste nel presente bando.

Questa fase del controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una **visita sul luogo** di realizzazione dell'intervento.

Per le verifiche di congruità e ragionevolezza delle spese ritenute ammissibili si fa riferimento ai prezzari regionali ed alle disposizioni richiamate nel precedente articolo 6 del presente bando pubblico.

Saranno ritenute **non ammissibili** e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini perentori stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate e “rilasciate” utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previste e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite nell’articolo 8 del presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente bando;
- con documenti e allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel presente bando, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte del GAL;
- presentate con documenti non conformi a quanto stabilito nel bando;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell’articolo 11 del presente bando pubblico;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico;
- che non abbiano allegato i documenti necessari a presentare la domanda di sostegno.

In applicazione dell’articolo 10bis della L 241/90 e ss.mm.ii, il GAL comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l’accoglimento della domanda. Entro il termine di **10 (dieci) giorni** dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

In caso di mancato accoglimento delle osservazioni che il richiedente ha prodotto in applicazione della richiamata procedura di cui all’articolo 10 bis della L 241/90 e ss.mm.ii. o comunque dopo aver attivato detta procedura, il GAL dovrà provvedere alla formale comunicazione della non ammissibilità della domanda di sostegno riportante le motivazioni sul mancato accoglimento delle osservazioni prodotte di cui si darà ragione nel provvedimento di inammissibilità.

A conclusione dell’istruttoria delle domande, il GAL provvederà a predisporre gli atti di ammissibilità al finanziamento, di non ammissibilità al finanziamento e di non finanziabilità per carenza di fondi.

Per ogni beneficiario ammissibile a seguito della conclusione dell’istruttoria e dell’inserimento nella determinazione di ammissibilità a finanziamento verrà comunicato, tramite PEC, l’esito istruttorio e i tempi per la sottoscrizione del provvedimento di concessione che varieranno a seconda del livello della progettazione. In ogni caso l’adozione del formale provvedimento di concessione del contributo è subordinata all’acquisizione di tutta la documentazione necessaria per il soddisfacimento del requisito del progetto esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Non sono previsti finanziamenti parziali di progetti.

ARTICOLO 14

Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe

❖ **Tempi di realizzazione delle operazioni**



Gli interventi finanziati, per entrambe le tipologie di intervento, dovranno essere ultimati entro i termini fissati nel Cronoprogramma presentato, e comunque non oltre i **16 (sedici) mesi** dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione, escluse le eventuali proroghe dei termini per l'esecuzione degli interventi.

L'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi a seguito dell'appalto pubblico, nonché la consegna dei lavori, dovrà avvenire entro **4 (quattro) mesi** dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione, in caso contrario il finanziamento è revocato dal GAL.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'avvio degli interventi sarà effettuata come di seguito riportato:

- per i lavori: sulla base del Verbale di consegna dei lavori, che dovrà essere trasmesso tramite PEC al GAL;
- per i servizi e forniture: sulla base della documentazione probatoria del conferimento dell'incarico di servizio.

Dalla data risultante dal verbale di consegna decorrerà il termine per l'ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere completati entro **12 (dodici) mesi**, decorrenti dalla data di consegna degli stessi, escluse le eventuali proroghe dei termini per l'esecuzione dei lavori.

Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato.

Il completamento degli investimenti è attestato dalla dichiarazione di fine lavori che dovrà essere comunicata via PEC al GAL entro **10 (dieci) giorni** dalla fine degli stessi.

Dalla data di inoltro della stessa decorrono i **60 (sessanta) giorni** continuativi e successivi di tempo per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale completa di tutta la rendicontazione.

Qualora a completamento degli interventi si generino economie di spesa i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo.

❖ **Disciplina delle proroghe**

Le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate tempestivamente, e comunque prima della scadenza del cronoprogramma concesso, al GAL che, previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro **30 (trenta) giorni** dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concesso.



Il GAL a seguito dell'esito dell'istruttoria comunica al beneficiario (a mezzo PEC) la decisione adottata contenente: in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato, con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe per un periodo non superiore a **120 (centoventi) giorni**.

ARTICOLO 15

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio degli interventi le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del Reg. (CE) n. 1306/2013, sono disciplinate dall'articolo 33 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 16

Varianti e adeguamenti tecnici

Per la disciplina delle "varianti in corso d'opera" e gli "adeguamenti tecnici" si applicano le disposizioni recate dalla normativa sui pubblici appalti e dall'articolo 32 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 ss.mm.ii.

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste al GAL. La richiesta dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Il GAL ricevuta dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante, la istruisce ed a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica tramite PEC al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo a caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di **30 (trenta) giorni** a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.

La variante è autorizzata qualora rientri nei casi previsti dalla normativa vigente e a condizione che il lotto realizzato sia funzionale e non comporti la perdita dei requisiti di ammissibilità e variazioni del punteggio assegnato. La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante.

ARTICOLO 17

Presentazione delle domande di pagamento

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario. I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di



gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore (AGEA).

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.

Solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati secondo quanto riportato nell'articolo 27 di cui alle "Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014-2020 e disposizioni attuative generali".

Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:

- anticipi;
- erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);
- saldi.

❖ **Anticipi**

Ai sensi degli articoli 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere il pagamento di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto pubblico concesso per l'investimento, che, nei casi in cui è di applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, deve essere ricalcolato sulla base dell'importo effettivamente aggiudicato per i lavori/servizi/forniture. La concessione di tale anticipo è subordinata al rilascio di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) corrispondente al 100% dell'ammontare dell'anticipo stesso. **Per gli enti pubblici è ritenuto equivalente alla garanzia fidejussoria l'impegno scritto secondo il modello predefinito dall'Organismo Pagatore AGEA, a garanzia dell'anticipo previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.**

La concessione di tale anticipazione è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

- delibera di affidamento lavori;
- contratto di appalto;
- verbale di consegna e di inizio lavori;
- check list di autovalutazione in merito alle procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. n. 50/2016) relative alle procedure adottate dall'Ente, in conformità alle disposizioni emanate da AGEA – OP, Sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento.

Lo svincolo delle garanzie fidejussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte del GAL.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'articolo 10 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 ss.mm.ii.

❖ **Acconti**

È prevista l'erogazione di pagamenti a titolo di acconto a seguito di presentazione di stati di avanzamento di lavori e attività già realizzate. **La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo per-**

30



cepito non può superare il 90% del contributo concesso per l'operazione, che, nei casi in cui è di applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, deve essere ricalcolato sulla base dell'importo effettivamente aggiudicato per i lavori/servizi/acquisti.

Nel caso la spesa ammessa per l'operazione, rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva in caso di applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, sia inferiore o uguale a €100.000,00, può essere richiesto un solo acconto. Per importi superiori, il beneficiario può richiedere fino a due acconti.

Al fine dell'erogazione degli acconti, si distinguono, inoltre, i seguenti due casi a seconda se il beneficiario ha percepito o meno l'anticipo:

- *Erogazione di acconto nel caso di anticipo erogato.*

In tal caso, gli acconti possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% della spesa ammessa per l'operazione, rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva in caso di applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, comprovato da fatture elettroniche quietanzate e/o da documenti probatori equivalenti. L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata, applicando l'aliquota di sostegno prevista, al netto dell'anticipo erogato.

- *Erogazione del SAL nel caso di anticipo non erogato.*

Gli acconti, in tal caso, possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva in caso di applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, comprovato da fatture elettroniche quietanzate e/o da documenti probatori equivalenti. L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata, applicando l'aliquota di sostegno prevista.

Alla domanda di acconto deve essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori a firma del Direttore lavori; o nel caso di servizi e forniture, relazione firmata dal RUP, con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti;
- copia delle fatture elettroniche quietanzate e dei documenti di pagamento (bonifico o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili) o altri documenti aventi forza probatoria, per un importo complessivo pari a quello richiesto con il SAL e a quello percepito con l'anticipo;
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa;
- dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici nel caso di pagamento diverso da bonifico bancario con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- in caso di primo acconto senza precedente erogazione dell'anticipo, dovrà essere allegata anche la documentazione prevista ai fini dell'anticipo, ad eccezione della garanzia fideiussoria.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'articolo 11 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 ss.mm.ii.

❖ **Saldi**



I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli interventi o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, debbono presentare al GAL la domanda di pagamento del saldo.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo corredata della prevista documentazione tecnica deve essere presentata da parte del beneficiario entro i **60 (sessanta) giorni** continuativi e successivi alla conclusione dei lavori. Tale termine decorre dalla data di inoltro via PEC al GAL della dichiarazione di fine lavori.

Si ribadisce che il mancato rispetto del termine sopraindicato, qualora non adeguatamente motivato, comporterà la riduzione fino alla decadenza secondo quanto riportato nel documento di riduzione ed esclusione.

Il GAL provvede, entro il termine massimo di **60 (sessanta) giorni**, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell’iniziativa progettuale;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate;
- a verificare la piena funzionalità dell’opera.

Gli incaricati redigono apposito “verbale di accertamento finale”, con le risultanze del controllo amministrativo o in loco, ed indicazione dell’importo dell’investimento ammissibile e del relativo contributo e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico del beneficiario.

Il verbale di accertamento finale dovrà essere sottoscritto dal beneficiario in sede di sopralluogo o restituito al GAL, debitamente firmato con eventuali osservazioni in merito, entro **15 (quindici) giorni** dalla notifica.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo, sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con i relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute

Modalità di rendicontazione: rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati

Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

1. Elaborati tecnico-contabili di fine lavori, redatti secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia di lavori pubblici (D.lgs. n. 50/2016e ss.mm.ii.) che individuino compiutamente i lavori realizzati, nonché la quantificazione puntuale della spesa sostenuta per la realizzazione, comprensivi di:
 - a. relazione sul conto finale, che descriva puntualmente l’andamento dei lavori fino alla loro conclusione;
 - b. documentazione fotografica attestante lo stato finale dei luoghi, oltre a tutte le opere

non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro esecuzione (demolizioni, sottofondi, drenaggi, ecc.); nel caso di servizi si richiede la documentazione adeguata ad attestare la realizzazione del servizio in questione;

- a. conto finale dei lavori/forniture con relazione e relativi allegati, a firma del Direttore dei Lavori. Lo stato di fine lavori deve riportare, nel riepilogo, il quadro comparativo tra le opere/forniture ammesse in concessione e quelle realizzate;
- b. certificato di regolare esecuzione e relativo atto di approvazione da parte dell'Ente.

Gli elaborati sopra elencati debbono essere timbrati e firmati, per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento, dall'Impresa esecutrice o dall'eventuale collaudatore, e debbono corrispondere a quelli approvati dall'Amministrazione dell'Ente beneficiario.

2. Check list di autovalutazione della domanda di pagamento contenente le indicazioni delle modalità seguite per la gestione delle gare e degli affidamenti (All. Check list AGEA di autovalutazione);
3. Documenti giustificativi di spesa (fatture elettroniche e/o documenti probatori equivalenti) con l'indicazione del riferimento all'investimento finanziato (CUP);
4. Documenti giustificativi di pagamento quietanzati dalla banca (mandati, bonifici, ecc.);
5. elenco ordinato in cui siano riportati tutti i documenti di spesa correlati ai rispettivi documenti di pagamento, al fine di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e il relativo controllo;
6. deleghe F24 (relative ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali, IVA): deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento;
7. altra eventuale documentazione ritenuta necessaria, da specificare nel provvedimento di concessione in funzione dell'investimento programmato.

Modalità di pagamento

Per quanto riguarda le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rimanda al capitolo 7 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio" allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016.

Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

Conservazione e disponibilità dei documenti

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, le modalità per la conservazione e la disponibilità dei documenti sono disciplinate dall'articolo 31 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 18

Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sot-



toposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa). I controlli amministrativi sono svolti in conformità all'articolo 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 tenendo conto, tra l'altro, delle disposizioni recate dall'articolo 18 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e ss.mm.ii. e delle Disposizioni attuative per la Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale leader" di cui alla determina n. G07457 del 08/06/2018.

ARTICOLO 19

Obblighi in materia di informazione e pubblicità

I beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 20

Controlli in loco

Per la disciplina dei controlli in loco si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 19 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 21

Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni

Qualora si accerti che il beneficiario non rispetti le condizioni di ammissibilità, gli impegni, gli obblighi e gli adempimenti previsti nel presente bando pubblico, saranno applicate le disposizioni contenute nell'articolo 28 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n.147/2016 e ss.mm.ii, nonché quanto previsto con D.G.R. 133/2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Disposizioni regionali di attuazione per le misure "a investimento".

ARTICOLO 22

Controlli ex post

I controlli ex post sono svolti dalla Regione Lazio, su delega del OP AGEA.

Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni di cui all'articolo 71 del Regolamento UE 1303/2013, nonché quelli previsti nel presente bando e riportati nell'atto di concessione del contributo.

I controlli ex post riguardano, ogni anno, almeno un campione dell'1% della spesa FEASR relativa a operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.

ARTICOLO 23

Disposizioni generali



Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura e/o integrazioni al bando saranno pubblicate nel sito istituzionale del GAL e portate a conoscenza dei beneficiari con le modalità più idonee a garantire la puntuale trasmissione dell'informazione ai beneficiari.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Premessa

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (*General Data Protection Regulation - GDPR*) disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche in ordine al loro trattamento. Questo consiste nella acquisizione, cancellazione, conservazione di dati personali attinenti ossia ad elementi che possano identificare la persona, ovvero a dati cd "sensibili", concernenti le opinioni e le attitudini delle persone fisiche in tema di religione, gusti sessuali, politica, salute, elementi biometrici o razziali, o giudiziari. La nuova disciplina, che innova il Codice Italiano Privacy – Dlgs 196/2003 (in virtù del recente apporto armonizzatore del Dlgs 101/2018), si occupa anche di libera circolazione di dati personali. Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati.

Tipologia di dati trattati - Titolare del Trattamento - responsabile della protezione dei dati (DPO) – base giuridica del trattamento – finalità del trattamento – durata del trattamento.

Tutto ciò doverosamente premesso; considerato che i dati personali trattati dal GAL Il Territorio dei Parchi e dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e nell'espletamento delle procedure del PSR FEASR (Programma di Sviluppo Rurale - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – Misura 19) saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di aiuto: il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all'avviso pubblico (*lex specialis*) e dell'atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

La finalità del trattamento è costituita appunto dallo svolgimento delle procedure di cui al PSR (Piano di Sviluppo Rurale) della Regione Lazio (Misura 19) per la realizzazione del PSL (Piano di Sviluppo Locale) elaborato dal GAL Il Territorio dei Parchi ed approvato dalla Regione e, nello specifico, dalla attuazione del presente bando di gara.

Il titolare del Trattamento è il GAL GAL Il Territorio dei Parchi, in persona del Presidente, che si avvale di un professionista con competenze da DPO (responsabile della protezione dei dati).

I dati di contatto sono i seguenti:

- Sede legale: Campodimele (LT), Piazza Municipio n. 4, Cap 04020;



- telefono: 0771 – 500611;
- e-mail istituzionale: info@territoriodeiparchigal.it;
- PEC: associazioneegal@legalmail.it;
- sito web: www.territoriodeiparchigal.it

Il GAL, in esecuzione del PSL, e delle relative misure e sotto-misure, tratterà i dati personali (anagrafiche, dati fiscali, dati di contatto, ruoli, qualifiche) di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento.

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari ai fini della attuazione del presente avviso/bando e della esecuzione degli atti ad esso consequenziali e/o comunque collegati (concessione finanziamento). I dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, alla Regione Lazio, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali. I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi incaricati dal Titolare del trattamento di fornire prestazioni professionali, nonché ad istituti bancari.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l'espletamento dei bandi delle Misure di Aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

Ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'articolo 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'articolo 18, paragrafo 1 del GDPR); l'interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all'uopo, il soggetto interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato precedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la



sua liceità.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all'Autorità Garante della privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti od interessi in tema di dati personali.

L'interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati sul sito internet del GAL **Il Territorio dei Parchi**, su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Modalità di trattamento

Siffatti dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati (digitale - informatico), ma limitatamente alle finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale).

Il GAL Il Territorio dei Parchi si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudonominizzati. Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.

Destinatari dei dati

I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento ex articolo 28 del RGPD della GAL, che effettueranno l'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.

Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali il GAL Il Territorio dei Parchi affida talune attività, o parte di esse, funzionali all'erogazione dei servizi. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte del GAL, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex articolo 32 del GDPR. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Misure di sicurezza

Il GAL Il Territorio dei Parchi adotta tutte le misure di sicurezza adeguate per la protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura. I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e l'Autorità di Gestione, ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato e lo stesso GAL.

Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca

Il mancato conferimento dei dati impedisce l'istruttoria e, quindi, l'accoglimento della domanda di aiuto.